



ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKÈ

ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 01, del mese di aprile dell'anno 2021, alle ore 11-00, presso la Sede sociale dell'Associazione Musikè sita in Via G. Fontana 61, Frascati (Roma), si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Delibera di adozione del nuovo Statuto in conformità con quanto stabilito dal D.lgs. n.105 del 3 agosto 2018 recante disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017, trasformazione in APS
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti i Soci: Luca Ceccarelli, Lorena Morsilli, Anna Quinto, Simona Braida.

Viene nominato Presidente dell'Assemblea il Socio Luca Ceccarelli che chiama a fungere da Segretario il Socio Anna Quinto. Il Presidente constata la presenza della totalità dei soci e pertanto, verificata la presenza del numero legale, passa ad illustrare le novità introdotte dal decreto di riforma del Terzo Settore ed, in particolare, le modifiche che riguardano le Associazioni di Promozione Sociale. A tal fine vengono illustrati tutti gli articoli della bozza del nuovo Statuto conforme alle norme di cui all'art. 101 comma 2 del D.lgs. 117/2017. Alla fine della lettura, arricchita da ampio dibattito, il Presidente propone di mettere a votazione il testo Statutario che si allega al presente verbale. I soci, votano all'unanimità a favore del nuovo Statuto e della conseguente nuova denominazione di: "APS Musikè". In virtù della nuova votazione del testo statutario il Presidente in carica, anche se non richiesto, ritiene opportuna l'elezione e la nomina del Consiglio Direttivo. Sul secondo punto il Presidente fa presente che il Consiglio deve provvedere ai sensi dello Statuto alla nomina del Presidente. Su proposta di Anna Quinto, avendo avuto solo una proposta di candidatura, all'unanimità

Associazione Culturale Musikè
sede legale Via G. Fontana 61, 00044 Frascati (Roma) - C.F. 92019420584
tel. 338/3555120 - www.associazione-musike.com - info.musike@gmail.com

Simona Braida

Anna Quinto



viene deliberato di nominare come Presidente dell'Associazione il signor Luca Ceccarelli che ringraziando per la fiducia accordata accetta l'incarico.

Pertanto il nuovo consiglio direttivo è costituito dai soci:

- Luca Ceccarelli - Presidente Associazione Culturale Musikè, via G. Fontana 61, Frascati (Roma) Tel: 3383555120 C.F. 92019420584

www.associazione-musike.com - info.musike@gmail.com

- Lorena Morsilli - Vice presidente
- Anna Quinto - Consigliere

L'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione delle imposte di registro e di bollo come sancito dall'art. 82, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e comunicare all'Agenzia delle Entrate la variazione della denominazione sociale entro 30 giorni dalla data odierna.

Non essendovi altro su cui discutere e deliberare l'assemblea si aggiorna a data da destinarsi.

Il Segretario

Firme dei soci presenti all'Assemblea:

Luca Ceccarelli
Lorena Morsilli
Anna Quinto
Simon Breide

Il Presidente

Luca Ceccarelli
Associazione Culturale Musikè
Via G. Fontana, 61
00044 - Frascati (Roma)
C.F. 92019420584

Luca Ceccarelli

Associazione Culturale Musikè
sede legale Via G. Fontana 61, 00044 Frascati (Roma) - C.F. 92019420584
tel. 338/3555120 - www.associazione-musike.com - info.musike@gmail.com

Statuto della Associazione di Promozione Sociale "Musikè"

Art. 1 - Denominazione, durata

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale "Musikè". L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L'eventuale cambio della sede è deliberato dal Consiglio direttivo e non comporta modifica dello Statuto. In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine di "APS".

Art. 2 - Sede

L'APS ha sede in Frascati (Roma), via G. Fontana 61. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - Scopo

L'APS persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo, iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, dando particolare risalto alle attività a carattere musicale con le finalità di cui all'art. 67, co.1, lett. m 1 TUIR per cori, bande musicali e filo-drammatiche. In tale ottica l'APS rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie. L'APS persegue inoltre nel dettaglio i seguenti scopi:


- diffondere e promuovere la cultura nelle sue varie forme, specie quella musicale, nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo culturale e musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente; porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

Art. 4 - Attività

L'APS può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede. In particolare, l'APS persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:



Linea Base
Anne Greste
Linea Base



a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa con particolare riguardo ai giovani;

b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche scolastiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, al disagio psicologico e al contrasto della povertà educativa;

d) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

e) Organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezione - ascolto, corsi di musica per bambini, giovani ed adulti, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, incontri di musicoterapia;

f) Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, master class di perfezionamento musicale, seminari, stages, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

g) Formazione personale della scuola nei seguenti ambiti: didattica e metodologie, alternanza scuola-lavoro, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti, bisogni individuali e sociali dello studente;

h) Attività editoriale: creazione di siti internet, pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, ad esclusione di quotidiani, testi musicali per la diffusione e la divulgazione dell'attività dell'Associazione; pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi compiuti.

L'APS può attivare iniziative musicali e culturali con altri Enti, Associazioni e Scuole, organizzare manifestazioni musicali e culturali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione sociale, del disadattamento e dell'handicap. L'APS potrà svolgere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. In osservanza del principio di cui ai punti precedenti l'APS può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo. Per quanto sopra, l'APS può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi in caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al punto precedente, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale. L'APS, su iniziativa del Consiglio Direttivo, può, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:

a. somministrare alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e organizzare viaggi e soggiorni turistici;

b. organizzare attività formative e motorio - sportive;

c. effettuare raccolte pubbliche di fondi;

d. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi)

L. ...
 Anna ...
 ...
 ...

Art. 5 - Volontariato

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4, l'APS si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla eventuale Rete associativa. L'APS accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali. In caso di necessità, l'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.. Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'APS ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.. A tal scopo, l'APS, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'APS ove opera quale volontario. Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'APS. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Art. 6 - Soci

Acquisteranno la qualità di Socio le persone fisiche la cui domanda d'ammissione, presentata per iscritto al Presidente, sarà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno la quota d'iscrizione (una tantum all'atto dell'ammissione) e la quota sociale (annuale) stabilite dallo stesso Consiglio. Possono aderire e iscriversi all'APS tutte le persone, uomini e donne di ogni nazionalità, che accettino lo statuto. L'APS garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'APS. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci - Quote Associative

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'APS, e a frequentarne i locali e le strutture
- di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni. I Soci devono mantenere un contegno corretto, improntato a spirito associativo e rispondono di eventuali danni causati alle strutture e all'organizzazione dell'APS.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno;
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede e a partecipare attivamente alla vita associativa.
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. E' espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture e ai servizi dell'APS da parte dei soci di altre Associazioni. Entro il mese di marzo di ogni anno i tesserati sono tenuti al versamento, in un'unica soluzione, della quota sociale, anch'essa decisa dal



Simone Biondi
Amministratore
Presidente

Consiglio Direttivo. Il Consiglio ha facoltà di fissare un supplemento di quota da applicare in caso di morosità. Coloro che si associano nei mesi successivi sono tenuti al versamento della quota sociale contestualmente all'iscrizione e al pagamento della relativa quota. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'APS è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 8 – Ammissione del socio

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo dell'APS secondo le modalità stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità d'impegno. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio a osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'APS. Per quanto riguarda le modalità procedurali afferenti l'esame della domanda e l'iscrizione del socio all'APS si rinvia, anche ai sensi del successivo art. 18 del presente Statuto. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché dello Statuto, sul socio minorenne.

Art. 9 – Esclusione del socio

La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'APS nonché per causa di morte. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'APS. La Misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'APS;
- b. svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
- c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'APS.

Il socio può recedere dall'APS mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'APS, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'APS. Fermo restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 10 - Organi dell'APS

Sono Organi dell'APS: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; l'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017; il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'APS ed è retta dal principio del voto singolo. Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Ciascun



amministrativo ed è composto di un minimo di tre sino a un massimo di cinque elementi. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di elementi del Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione. La durata in carica degli elementi dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni ed i membri del Consiglio sono rieleggibili. Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione, ove non sia tenuto alla presentazione del bilancio consuntivo nelle forme documentali di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione di missione;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa il rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale;
- d) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5 e ove ne ricorrano i presupposti. Possono essere candidati all'elezione nel Consiglio Direttivo tutti i soci dell'APS che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il vice Presidente. Redige il Regolamento di attuazione dello Statuto e sue modifiche e/o integrazioni successive. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro, il Consiglio Direttivo provvede, con propria deliberazione, alla nomina dei nuovi Consiglieri sottoponendo la nomina medesima alla ratifica dell'Assemblea dei Soci alla prima assemblea annuale. I Consiglieri subentrati permangono in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi e, in qualsiasi momento, per iniziativa del Presidente, con lettera da inviare a mezzo email ai componenti almeno sette giorni prima dell'adunanza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. Nel caso di urgenza la convocazione può essere inviata almeno due giorni prima. Inoltre il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno due Consiglieri. Non è ammesso il voto per delega. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. I verbali delle delibere del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario che li sottoscrive unitamente al Presidente. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 15 e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione. Dopo almeno tre assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo o anche nel caso in cui un Consigliere non offra sufficiente collaborazione, il Consiglio stesso, su proposta del Presidente, può disporre la sostituzione. Il Consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e da non soci.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'APS di fronte ai Soci e nei limiti delle norme vigenti, nei confronti dei soggetti esterni. È scelto tra i Consiglieri ed è eletto da questi ultimi. Egli ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

- convoca il Consiglio Direttivo;



- presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- stipula con definitiva validità gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività dell'APS;
- dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei rendiconti;
- esegue verifiche periodiche di cassa;
- cura che l'attività dell'APS si svolga nelle forme previste dal presente Statuto e nel modo più idoneo per attuarne le finalità;
- in caso di urgenza può decidere, d'intesa con il vice Presidente, su questioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli poi alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima successiva seduta;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
- mantiene la contabilità e ne custodisce la documentazione;
- prende in consegna i beni mobili dell'APS e mantiene aggiornati i libri degli inventari;
- rappresenta al Consiglio Direttivo, alla fine di ogni mese, la situazione dell'APS;
- cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie, assumendosene la relativa responsabilità, per quanto di competenza.
- riscuote direttamente le quote sociali e le quote d'iscrizione dei Soci.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono disimpegnate dal Vice Presidente, eletto tra i consiglieri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art. 14 - Patrimonio e risorse economiche

L'APS può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4 e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4. L'APS è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi

Simone

Anna

Carlo

[Signature]

...zionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 15 - Esercizio finanziario e Bilancio

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'APS e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura del Consiglio Direttivo, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4. Se l'APS ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, il Consiglio Direttivo può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 14, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4, dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto. Il bilancio, o il rendiconto per cassa, deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi. Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., il Consiglio Direttivo predisporre il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e alla pubblicazione sul proprio sito internet.

Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'APS istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

1. il libro dei soci
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'APS hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia, a sue spese, del libro di cui al precedente punto 2). L'APS ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Simone Parisi

Amministratore

Consiglio Direttivo

Organo di controllo

[Handwritten signature]

Organo di controllo e Organo di Revisione

Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'APS deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai comma 6,7, e 8 dello stesso articolo 30. I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.. L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'APS, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 17 - Scioglimento dell'APS

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'APS, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative - anche di carattere regionale - e regolamentari in materia

[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Territoriale di Frosinone
504
3
8.4.21
IL FUNZIONARIO ESATTO
IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]
Domenico Caratozzo

[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin]

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 92019420584	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
-------------------------------	---

DENOMINAZIONE APS MUSIKE'

TIPO ATTIVITÀ
949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO
VIA GIOVANNI FONTANA 61

C.A.P. 00044	COMUNE FRASCATI	PROV. RM
-----------------	--------------------	-------------


DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE CCCLCU81A31D773C	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE CECCARELLI LUCA

DATA 08/04/2021

IL FUNZIONARIO *IL FUNZIONARIO*
Domenico Caratozzolo



UFFICIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UT FRASCATI